

UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI TIRANO BANDO BUONI SOCIALI PER CAREGIVER FAMILIARE O ASSISTENTE PERSONALE

Programma regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (Misura B2 DGR 4138 del 21-12-2020)

Piano Operativo biennale aggiornato approvato dalla Giunta Esecutiva - Deliberazione n. 32 del 03. 04.2021

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando regola l'assegnazione di buoni sociali mensili a favore di disabili gravi e anziani non autosufficienti, residenti nei Comuni dell'ambito territoriale di Tirano con le caratteristiche definite dalla DGR 4138/2020 integrata dalla DGR4408-2021.

Questi interventi sono finalizzati a sostenere la persona e la sua famiglia per consentire alla persona fragile di vivere al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE

La persona che intende richiedere l'erogazione del buono sociale per caregiver familiare o assistente personale deve possedere i requisiti di seguito elencati:

- 1. Persone di qualsiasi età, che vivono al domicilio, residenti in uno dei Comuni dell'ambito territoriale di Tirano, con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nella vita quotidiana di relazione e sociale;
- 2. Beneficiari di indennità di accompagnamento, di cui alla legge 18/1980 e s.m.i. con L. 508/1988; oppure essere in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, in questo caso l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento;
- 3. Persone che abbiano un'attestazione ISEE: Se maggiorenni: ISEE sociosanitario uguale o inferiore a € 25.000,00; Se minorenni: ISEE per prestazioni agevolate per minorenni uguale o inferiore a € 40.000,00;
- 4. Per il solo buono assistente personale è necessario che l'assistente sia assunto per almeno 25 ore settimanali con corresponsione regolare delle spettanze retributive, previdenziali e assistenziali.

Il possesso dei requisiti non configura il diritto all'assegnazione del buono sociale, la cui concessione è subordinata alla valutazione multidimensionale, all'adesione al progetto di cui all'art. 8 e alla disponibilità finanziaria in bilancio.

Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione bando fino al 10-05-2021

Le domande devono essere presentate su apposito modulo, allegato al presente Bando, scaricabile dal sito www.cmtirano.so.it in alternativa può essere richiesto al Servizio Sociale.



Le istanze possono essere consegnate al protocollo della Comunità Montana Valtellina di Tirano in via Maurizio Quadrio 11, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 trasmesse via pec all'indirizzo protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it o in alternativa via email all'indirizzo udp@cmtirano.so.it.

Per chiarimenti o assistenza nella compilazione della domanda è possibile contattare telefonicamente il Servizio Sociale al n. 0342 708550, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 sede presso il Municipio di Tirano Piazza Cavour, 18 - Piano secondo - 23037 - Tirano (SO)

È possibile presentare domanda per una sola tipologia di buono: caregiver familiare o assistente personale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1. Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e di chi presenta la domanda,
- **2.** Attestazione ISEE 'Indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, Isee minorenni se minore, oppure dichiarazione di avvenuta presentazione DSU (art. 11 c.9, DPCM 159/2013), in questo caso l'Ufficio di Piano acquisirà l'attestazione relativa all'ISEE direttamente dall'INPS;
 - oppure solo in questo periodo di emergenza sanitaria covid-19 Isee dell'anno precedente con documentazione comprovante appuntamento presso Caf con impegno a fornire attestazione in corso di validità entro 15 giorni dalla data di appuntamento con il Caf al fine di perfezionare la domanda;
- **3.** Verbale invalidità civile (fotocopia del verbale) attestante tipologia invalidità civile con diagnosi (Legge 104/1992 art. 3 comma 3/indennità accompagnamento);
- **4.** Documentazione sanitaria aggiornata (certificato medico attestazione gravità);
- 5. Autodichiarazione della condizione di necessità di assistenza continua (si veda modulo domanda);
- **6.** Impegno alla sottoscrizione del piano assistenziale individualizzato (si veda modulo domanda);
- 7. Solo per il buono assistente personale sono necessarie:
 - Copia del contratto di assunzione dell'assistente familiare di cui all'Art. 2, comma 7 del presente bando:
 - Copia dell'ultimo versamento INPS relativo ai contributi per l'assistente familiare, ovvero copia denuncia INPS se il contratto è stato stipulato di recente.

In caso di impedimento, per ragioni connesse allo stato di salute del soggetto fragile, possono presentare domanda: un familiare, il tutore o l'amministratore di sostegno nel caso va allegato decreto di nomina del tribunale.

La documentazione presentata sarà poi verificata in merito alla veridicità e del possesso dei requisiti richiesti da parte dell'Ufficio di Piano.

L'annualità FNA Misura B2 si realizza su 12 mesi da Maggio 2021 ad Aprile 2022, il riconoscimento del beneficio decorre dalla data di approvazione della graduatoria, come specificato all'art 4.

In caso di numero elevato di domande l'importo potrà essere rimodulato in base al budget disponibile.

Successivamente alla data di scadenza del presente bando, qualora vi sia disponibilità di budget, potranno essere valutate nuove domande, nel qual caso potrà essere prevista una ridefinizione del contributo in ragione del budget disponibile.



Art. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria e priorità d'accesso, vengono definite in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 4138/2020.

L'Ambito potrà predisporre graduatorie separate per minori/adulti e anziani, sulla base delle attestazioni ISEE qualora non si fosse in grado di garantire l'accesso alla misura per tutte le domande pervenute.

Vengono stabilite due graduatorie distinte:

- Per caregiver familiare
- Per assistente personale

Le graduatorie vengono formate secondo l'ordine di priorità, derivante dall'attribuzione dei punteggi della valutazione multidimensionale, che prevede: un punteggio sanitario (max. 10 punti) e un punteggio sociale (max. 4 punti).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla domanda con ISEE più basso.

Il punteggio verrà maggiorato:

- ➤ di n. 3 punti per i richiedenti che non beneficiano "di interventi o di sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da Enti previdenziali (es. INPS /Home Care Premium)".
- > di n. 3 punti per i richiedenti beneficiari della misura nell'annualità precedente

Art. 5- VALORE DEL BUONO E RISORSE STANZIATE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il valore del buono sociale è di norma pari a € 400,00 mensili

Nel caso in cui le persone beneficino di contributi, ad integrazione retta per la frequenza di Centri Diurni Socio Sanitari o Sociali (CDD − CSE - SFA) e / o per la fruizione di Voucher Assistenza Domiciliare (SAD), l'importo delle 2 tipologie di buoni viene ridotto del 50%, quindi da € 400,00 a € 200,00 mensili.

Il valore del buono sociale per assistente personale viene determinato nel modo seguente:

- max € 400,00 laddove l'assistente personale è assunto per il mese intero:
- max € 200,00 per assunzione dell'assistente personale dopo la metà del mese o nel caso di sospensioni maggiori ai 15giorni;

Non verrà riconosciuto alcun contributo mensile laddove il contratto di assunzione dell'assistente personale è meno di 7 giorni mensili.

In base alla disponibilità di budget, ai fruitori di buono assistente personale può essere riconosciuto, su richiesta dell'interessato e proposta dell'assistente sociale, un buono sociale una tantum di:

- Massimo 400,00 € per le persone che hanno un'attestazione ISEE inferiore ai 15.000 €
- Massimo 200,00 € per le persone che hanno un'attestazione ISEE superiore ai 15.000 €

Stanziamenti

La somma complessiva stanziata per il finanziamento dei buoni buono sociale caregiver familiare è pari ad € 52.800.00 di cui:

- € 32.800.00 della DGR 4138/2020
- € 20.000.00 dei residui della ex DGR 2720-2019 integrata con DGR 2862/2020;

La somma complessiva stanziata per il finanziamento dei buoni sociale per assistente personale è pari ad € 30.800.00 di cui:

- € 20.800.00 della DGR 4138/2020
- € 10.000,00 dei residui della ex DGR 2720-2019 integrata con 2862/2020;



Nel corso del 2021 verrà verificato l'andamento delle richieste inerenti alle due tipologie di buono sociale: caregiver familiare e assistente personale, nel caso di mancato utilizzo di risorse destinate ad una tipologia di buono, ci si riserva di valutare l'impiego di tale residuo a favore di domande rimaste in graduatoria sull'altra tipologia.

Art. 6 - DECADENZA

Il diritto all'erogazione del buono decade per i seguenti motivi:

- Rinuncia;
- Decesso del beneficiario;
- Trasferimento di residenza in comuni non compresi nell'ambito territoriale di tirano;
- Aggravamento delle condizioni di salute e conseguente acquisizione del diritto ad accedere alle misure previste dall'ats in favore delle persone con disabilità gravissime;
- Mancato rispetto degli impegni assunti nel piano di assistenza individualizzato.
- Interruzione del contratto di assistenza personale o mancato rispetto della disciplina vigente, inerente al lavoro domestico;

In caso di rinuncia, decesso o ricovero definitivo il buono sociale decade e verrà liquidato in proporzione ai giorni di effettiva assistenza prestata al domicilio.

Le comunicazioni relative ad eventi che comportano la decadenza del diritto di assegnazione del buono sociale devono essere trasmesse da parte dell'interessato all'Ufficio di Piano, entro dieci giorni dall'evento stesso. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l'immediata decadenza dal buono sociale e la restituzione da parte dei beneficiari delle somme precedentemente percepite.

Art. 7 – CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il presente buono è INCOMPATIBILE con:

- > Accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- > Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- ➤ Contributo da risorse progetti di vita indipendente PRO.VI per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- > Presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018
- ➤ Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015. Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla Misura B2, ma non presa in carico con la stessa.

Il presente buono è **COMPATIBILE** con:

- ➤ Voucher anziani e disabili ex dgr7487/2017 e s.m.i;
- ➤ Interventi di assistenza domiciliare (SAD-ADI);
- > Ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
- Interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- Ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;
- ➤ Sostegni DOPO DI NOI *La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione



➤ Prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP *la somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione

Art. 8 – PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

In caso di assegnazione del buono, l'assistente sociale del Servizio Sociale dell'Ambito provvederà ad elaborare, in accordo con il richiedente, un **Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)**.

Il Progetto Individuale è condiviso e sottoscritto oltre che dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale dell'Ambito anche dalla persona o dal familiare – o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica – e trasmesso all'ASST. Nel caso di valutazione congiunta con l'équipe dell'ASST, esso è sottoscritto anche da un rappresentante dell'ASST.

Il Progetto individuale-Piano di Assistenza Individualizzato contiene i seguenti elementi:

- 1) Esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- 2) Declinazione per ogni dimensione di vita della persona (salute, relazione, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa;
- 3) Indicazione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona;
- 4) Descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di assistenza regolarmente assunto:
- 5) Indicazione del soggetto responsabile dell'accudimento;
- 6) Altri interventi o prestazioni erogate dalle unità d'offerta sociali o sociosanitarie (SAD, ADI, periodo di sollievo, altre misure economiche, eventuali sostegni del Dopo di Noi...);
- 7) Durata, forme e tempi di verifica.

Art. 9 - DURATA

Le presenti norme hanno validità fino al 30/04/2022 prorogabili a seguito di indicazioni regionali, fatte salve le disponibilità economiche.

Art. 10 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano potrà effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.

Il Servizio Sociale di Base può procedere in ogni momento alla verifica del rispetto degli impegni assunti dal soggetto responsabile dell'accudimento (familiare o assistente personale) e dell'adeguata assistenza fornita L'erogazione dei buoni sociali di cui al presente bando sarà sospesa qualora venga segnalata dal Servizio Sociale incuria o abbandono del soggetto fragile.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati raccolti nel Registro sono trattati in osservanza della normativa vigente sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) n. 2016/679 (noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: RGPD) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.in materia del trattamento dei dati degli utenti e s.m.i.);

Tirano lì 12-04-2021

f.to Il Resp. UDP Tirano (Cinzia Deriu)